

Disordine pubblico

Ancora una volta ci è voluto un morto perché l'opinione pubblica conoscesse la violenta realtà dell'ordine pubblico negli stadi.

Ancora una volta la disgrazia che ha colpito una donna e due figli adolescenti, private del marito e del padre, l'ispettore Filippo RACITI, ha mosso le sopite coscienze degli italiani borghesi. I quali si sono commossi, hanno dedicato persino poesie e fiori ai poliziotti, anche se fuori da quello stadio, il giorno dopo, si teneva regolarmente il mercatino rionale. Famiglie italiane che, forse, si sono chiesti perché i loro figli ingiuriano e lanciano molotov a chi indossa la divisa invece di vedere la partita con sano spirito sportivo.

La notizia di un poliziotto ucciso ha suscitato l'attenzione dei mass media, solo a caccia di notizie sensazionali; solo allora hanno fatto vedere alla nazione intera le scene di ordinaria guerriglia urbana che accadono prima, durante e dopo una partita di calcio.

Una qualsiasi partita di calcio, ormai persino quelle di promozione, nel più sperduto paese d'Italia, è luogo di scontro fisico, verbale con la tifoseria avversaria e lo sbirro diventa un altro bersaglio da colpire, senza rispetto delle leggi, senza rispetto della vita umana e della proprietà altrui, senza alcun limite.

Eppure, nel giugno 2005, all'indomani della firma apposta dai ministri Pisanu (Interno), Buttiglione (Beni culturali) e Stanca (innovazione) su tre decreti anti-violenza negli stadi, in molti gridarono alla svolta.

Biglietti elettronici con generalità dell'acquirente, sistemi di videosorveglianza più funzionali, nuove misure logistiche e amministrative. Invece, quel complesso di norme, ad un anno e mezzo di distanza si rivela disapplicato.

I biglietti nominativi, numerati ed abbinati ad un posto a sedere non esistono perché i clubs erano tenuti a munirsi di sistemi informatizzati che consentissero la registrazione dei dati, la verifica elettronica del biglietto, l'anticontraffazione e gli eventuali passaggi a persone diverse dall'ac-

quirente. Tutto ciò ha un costo elevato, meglio comprare calciatori o pubblicità.

Tutti gli impianti con capienza superiore alle 10 mila unità sono tenuti a dotarsi di un sistema di video-sorveglianza: gli apparati dovrebbero essere gestiti da una sala apposita, ospitata nel Centro radio per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Fondamentale per l'applicazione della normativa che consente l'arresto, fuori dai casi di flagranza, di persone coinvolte in incidenti. Anche questa misura non viene applicata perché si scontra con l'obsolescenza della maggior parte degli impianti italiani (tra l'altro nessun impianto in Italia, nemmeno l'Olimpico o San Si-

ro, è classificato dalla Uefa tra quelli a 'cinque stelle').

Tale misura, necessaria ma disapplicata per gli stadi oltre i 10 mila spettatori non è prevista per quelli più piccoli come quello che è stato teatro della selvaggia aggressione costata la vita al dirigente della Sammartinese Ermanno Licursi.

Il terzo e ultimo decreto, prevedeva l'abbattimento progressivo delle barriere tra pubblico e campo di gioco ed al tempo stesso la possibilità di "fronteggiare eventuali criticità contingenti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica attraverso sistemi modulari e flessibili adattabili alle specifiche circostanze". In parole povere: stadi "polifunzionali", più

aree di prefiltraggio e filtraggio degli spettatori, obbligo per le società di utilizzare proprio personale per il "controllo, l'accoglienza e la distribuzione degli spettatori all'interno degli impianti".

Non solo gli stadi sono scomodissimi e rarissimi sono gli steward, ma in alcune città siamo a livello di paese del terzo mondo.

Si sospende il campionato per tutte le categorie, si minacciano provvedimenti più severi, addirittura l'uso degli idranti per disperdere la folla ma già sappiamo, noi operatori, che vincerà il potere forte dei Clubs, anche la FGCI cederà, le famiglie italiane volteranno le spalle ed i poliziotti torneranno a rischiare la vita ancora una volta, per una partita di calcio.

A. Ciaramella

Nessun compromesso col calcio violento

I Sindacati di Polizia SIULP, SIAP-ANFP, SILP per la CGIL, CONSAP, FSPUGL,

COISP e UILPS, in rappresentanza della quasi totalità degli operatori della Polizia di Stato, si dichiarano contrari a qualsiasi compromesso col calcio violento.

Non si può far finta che nulla sia successo, ed occorre che la morte dell'ispettore Capo Filippo Raciti segni un punto di non ritorno.

Appare chiaro che sono gli interessi economici orbitanti intorno al calcio a dettare le priorità; ma sia altrettanto chiaro che occorre adesso resistere a queste pressioni se davvero si vuole restituire il calcio al suo ambito naturale di evento sportivo e di festa popolare.

Cedere, e far finta che tutto sia come prima vuol dire rinviare un gravissimo problema, o peggio lasciarlo insoluto, aspettando la prossima inevitabile tragedia.

I sindacati di polizia, in rappresentanza dei poliziotti italiani, credono che solo una strategia articolata, fatta di prevenzione e di repressione dei reati, nonché di responsabilizzazione dei soggetti interessati, possa ridare serenità al

calcio e alle manifestazioni collegate.

Chiedono quindi l'applicazione piena della normativa già esistente, per la sicurezza degli stadi, per il rinvio delle partite a rischio, o per la soppressione delle stesse.

Nonché nuovi provvedimenti adeguati a fronteggiare l'emergenza oggettivamente riscontrata.

Concordano pienamente con la linea di rigore espressa dal Ministro Amato, e ne apprezzano la concretezza e l'intransigenza su ogni mediazione proposta dai rappresentanti degli interessi calcistici che mette ancora una volta a repentaglio l'incolumità dell'operatore di polizia.

Ritengono però che sia un errore punire i veri tifosi, che nulla c'entrano con i gruppi organizzati e con la degenerazione dei tifo degli ultras.

Perché la migliore strada possibile appare ora quella della reciproca comprensione tra Forze di Polizia e cittadini perbene, e di ogni distinzione, formale o ufficiosa, tra mondo del calcio e "tifo criminale".

SIULP Servizio di Assistenza fiscale 2007

Dal 1 marzo p.v. sarà possibile ritirare in questura, presso la segreteria provinciale siulp, la cartellina con all'interno le istruzioni per fruire dell'assistenza fiscale. Il servizio prevede: compilazione, stampa e invio del modello 730; compilazione, stampa e invio modello isee; compilazione e stampa bollettini ici; compilazione e stampa domanda per richiedere l'assegno per il nucleo familiare; compilazione e invio modello red; domanda di successione; responsabile del servizio e' il collegato iaffaldano al quale sarà possibile richiedere informazioni o rivolgere domande (indirizzo di posta elettronica iaffaldano@tin.it cell. 3930521911).

Adesso il vero riordino delle forze di polizia

Pagina 2

Sostituti commissari

Pagina 3

Trasferimenti a domanda

Verrà presumibilmente completata entro la fine del corrente mese di febbraio l'attività posta in essere dal Dipartimento della pubblica sicurezza per l'effettuazione dei trasferimenti a domanda del personale al ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato; si prevede che la movimentazione riguarderà all'incirca 2000 unità.

Bisognerà invece attendere ancora qualche mese, presumibilmente aprile-maggio, perché venga completata l'attività relativa alla predisposizione dei movimenti del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, ivi compresi possibili avvicendamenti del 18° corso.

I movimenti nell'ambito di tale ruolo verranno effettuati infatti in concomitanza con la fine del terzo ed ultimo dei cicli in cui si articola il 19° corso di formazione professionale per sovrintendenti, che avrà inizio all'inizio presumibilmente il entro il prossimo mese ed al quale verranno pertanto avviati tutti i candidati risultati idonei alla prova scritta, come scriviamo su queste pagine immediatamente dopo l'approvazione della graduatoria.

Importanti movimenti relativi al ruolo degli ispettori sono infine previsti per la prossima estate, in concomitanza con l'uscita dal corso dei circa 200 allievi che stanno attualmente frequentando l'ottavo corso di formazione professionale per ispettori.

Adesso il "vero" riordino delle forze di polizia

Il Siulp, il Siap-Anf, il Silp-Cgil, il Consap, il Coisp, l'Uilps e la Fsp-Ugl hanno incontrato oggi, su loro espressa richiesta, il Vice Ministro dell'Interno on. Marco Minniti presso il Viminale: diventa così di fatto operativo l'impegno assunto dai sette sindacati di polizia in rappresentanza dell'oltre 80% dei poliziotti d'Italia, di conseguire un vero riordino delle carriere per gli operatori della Polizia di Stato, che disegni un modello di sicurezza nuovo, moderno e differenziato rispetto all'ordinamento militare.

Il Vice Ministro ha accolto in pieno lo spirito delle rivendicazioni sindacali, ritenendo il riordino una priorità assoluta dell'azione governativa. A patto che sia di carattere organico e definitivo, e comunque in grado di disegnare un assetto, nel quale vengano premiate le singole professionalità e vengano privilegiate le esperienze maturate sul campo dagli operatori.

Il Vice Ministro ha altresì assicurato la disponibilità dell'accantonamento previsto per gli anni 2004, 2005 e 2006, come già riferito dalla Ragioneria generale. I sindacati di polizia che hanno partecipato all'incontro hanno illustrato la necessità, per evitare gli errori di un recente passato che ha visto arrivare in Parlamento una bozza di riordino del tutto inadeguata per le esigenze dei poliziotti, che durante i lavori vi sia un contatto frequente e periodico tra governo e gli stessi sindacati.

Chiederanno espressamente un tavolo tecnico presso il quale i rappresentanti delle amministrazioni e dei lavoratori possano concordare linee generali e principi essenziali del riordino.

Nel prendere atto con soddisfazione della disponibilità del Vice Ministro, i sindacati proseguiranno nella propria azione seria e responsabile, e chiederanno un'audizione ai Presidenti delle Commissioni I Affari costituzionali e IV Difesa del Senato e della Camera.

Al lavoro? Meglio a piedi...o col mezzo pubblico

È un chiaro invito alla prudenza quello che ci giunge, in questi giorni, da una illuminante decisione della Corte di Cassazione, resa in materia di infortunio in itinere subito da una lavoratrice dipendente.

Infatti, con sentenza nr. 995 del 17 gennaio 2007, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da una lavoratrice infortunata e finalizzato al risarcimento dei danni subiti a seguito

di incidente stradale, verificatosi questo lungo il tragitto casa-lavoro e con l'auto personale (c.d. "infortunio in itinere").

In sintesi, il giudice di legittimità ha respinto ogni domanda di ristoro avanzata dall'interessata, poiché l'utilizzo dell'auto propria, nella circostanza, non era da considerarsi necessario, ma di comodità. La ricorrente, si apprende, avrebbe cercato di con-

temperare le proprie esigenze familiari con quelle lavorative secondo criteri di mera "comodità personale" e del "minor disagio" (si risparmiavano, nella circostanza 20 minuti per tratta), mentre la nota legge in materia (art.2 Legge 1124/65 mod. art.12 Legge 38/2000) relega l'applicazione dell'assicurazione pubblica prevista per tali rischi (INAIL) ai soli casi di "effettiva necessità". Il limite di tale affermazione, tuttavia, starebbe proprio nella sua eloquente genericità, in quanto non si offrirebbero così impeccabili criteri di orientamento ai relativi destinatari.

I motivi di tale determinazione giudiziale, tuttavia, sarebbero da ricercare nel fatto che l'assicurazione sociale sugli infortuni, in quanto gravante sull'intera collettività, si ritiene possa tutelare soltanto i c.d. "rischi normali", ossia quelli ridotti al minimo e non aggravati (nel rischio) da esigenze di mera comodità personale od, addirittura, dall'atteggiamento imprudente del lavoratore stesso.

Infatti, anche in quest'ultimo caso, si apprende dalla sentenza, l'uso del mezzo proprio importa, ai fini assicurativi, anche doveri di cautela e di prudenza (es. *itinerari brevi e sicuri, affidabilità del mezzo di trasporto, altro*). In mancanza, quindi, ancora una volta non vi sarà copertura!

Pur tuttavia, come detto, il senso di queste regole interpretative si ritiene non ancora del tutto univoco e, quindi, di sicuro orientamento per il lavoratore pendolare interessato.

La locuzione "uso di necessità del mezzo proprio", infatti, va considerata ed adattata al singolo caso concreto, pur potendo, i relativi motivi giustificativi previsti (*necessità familiari e prestazione lavorativa più efficiente*) lasciare in futuro ancora ampi margini d'incertezza in capo al destinatario, per dubbi spesso guaribili a futura sentenza...!

Il risarcimento più sicuro, allora? Resta solo e sempre quello dell'uso dei mezzi pubblici (*come anche il "viaggiare a piedi"...*) quale modalità di percorrenza viaria, casa-lavoro, da considerare ancora la più sicura ai fini INAIL in questione.

Raffaele Tatoli

Dati personali e datore di lavoro

Il Garante della privacy ha emanato, a fine novembre, le linee guida da osservare in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro.

Nonostante il limite di applicazione delle stesse al solo settore privato, è comunque importante sottolineare come siano stati ripresi i principi generali rispettabili comunque a livello generale.

Con particolare riferimento ai periodi di assenza per malattia si ribadiscono gli obblighi di comunicazione gravanti sul dipendente, e il limite che grava sul datore di lavoro circa la possibilità di utilizzare i dati nei limiti di quanto necessario alla gestione del rapporto di lavoro. In particolare è opportuno segnalare una decisione del Garante (9 novembre 2006, doc. 1366180) con cui si sono precisati, ancora una volta, i limiti di contemperamento tra il diritto del datore di lavoro di controllare l'assenza giustificata con la malattia e il diritto del dipendente alla riservatezza.

La suddetta decisione prende il via da un ricorso presentato da un dipendente dell'Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a il quale ha ricevuto una contestazione disciplinare ed un successivo licenziamento per giusta causa. Nel periodo di assenza dal servizio per malattia, infatti, lo stesso svolgeva un'attività lavorativa presso un locale adibito a wine bar. Aveva inoltre dichiarato, a seguito di una contestazione in relazione all'assenza dal domicilio in occasione di visita fiscale, di trovarsi in casa in uno dei giorni in cui, invece, risultava trovarsi presso il predetto locale.

Non avendo ricevuto alcuna risposta all'istanza con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, chiedeva l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, e ritenendo una violazione dell'art. 5 e dell'art. 8 L. 300/1970 (il dipendente aveva anche chiesto il blocco dei dati opponendosi al loro ulteriore trattamento) l'interessato ha proposto ricorso al Garante.

Il datore successivamente dichiarava di aver assunto le informazioni relative al dipendente tramite un'agenzia di investigazione privata.

A seguito di detta dichiarazione il ricorrente ha contestato la illiceità del mezzo utilizzato per la raccolta dei dati per-

sonali in quanto utilizzato, a detta dello stesso dipendente, come strumento di accertamento dell'effettività di uno stato morboso dichiarato dal lavoratore.

In realtà il Garante ha accolto solo in parte quelle che erano le richieste del ricorrente.

Sono state infatti accolte solo le richieste del ricorrente volte a conoscere le modalità del trattamento, nonché i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati.

Circa la presunta violazione delle norme della legge 300/1970, invece, è stato precisato che la Giurisprudenza di legittimità ha affermato che dette norme non precludono al datore di lavoro la possibilità che le risultanze degli accertamenti sanitari possano "essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto (quale in particolare lo svolgimento di un'altra attività lavorativa) atta a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e quindi a giustificare l'assenza."

È stata quindi riconosciuta la facoltà per il datore di lavoro, anche a mezzo di un'agenzia investigativa privata, di prendere conoscenza dei comportamenti del lavoratore rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

La suddetta facoltà può essere esercitata non per accertare l'idoneità e l'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, limitandosi piuttosto alla sola osservazione di comportamenti esteriori potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia (Cass. 3 maggio 2001, n. 6236.).

Valentina Marzano

OSSERVATORIO SULLA PROSTITUZIONE

Con nota nr. 555/DOC/B/PS/MAS/M17/386-07 del 22 gennaio c.a. il dipartimento ha trasmesso copia del decreto del Ministro dell'Interno datato 18 c.m. con il quale si istituisce l'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi. L'Osservatorio, la cui documentazione è stata già trasmessa alle strutture, ha compiti di studio, ricerca e approfondimento sul sistema di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi connessi alla prostituzione nonché delle misure di assistenza, protezione e tutela delle vittime della tratta, formulando pareri e proposte finalizzati a favorirne il miglioramento. Possono far parte dell'Osservatorio i membri degli Enti e Associazioni maggiormente rappresentativi tra quelli che si occupano della protezione, del recupero e del reinserimento delle vittime di sfruttamento della prostituzione e di tratta a fini di sfruttamento sessuale.

Autorità autorevolezza e...mobbing

Sul collegamento SIULP nr. 24 del 15 dicembre scorso, è stato pubblicato l'articolo dal titolo " Prove di Mobbing", a firma dell'amico Fortunato, in cui metteva in luce il comportamento vessatorio di un funzionario verso una dipendente, alla quale aveva negato un giorno di permesso studio a fronte dei quattro richiedi e motivando il diniego con un inderogabile impiego in servizio di O.P. allo stadio, cui la stessa era stata comandata, trasformando così l'esercizio di una mera presa d'atto in concessione. In sintesi: hai diritto al permesso studio ma solo se te lo concedo.

In quella occasione punzecchiava scherzosamente l'autore dell'articolo perché ometteva diplomaticamente di rendere nota l'identità del funzionario.

Tuttavia in quella circostanza approfittammo per approfondire l'argomento riguardo la finalità e il grado di importanza che riveste un articolo di stampa. Se si scrive della morte di qualcuno e ci si dimentica di indicare la causa, la notizia è incompleta perché se il tragico evento è stato ad esempio causato da un contagio, non si dà modo alla collettività di apprendere del rischio che incombe su di essa e delle eventuali precauzioni che potrebbero essere prese per evitare il pericolo di morte; oppure che l'articolo potrebbe contenere dei fatti-denuncia e se le informazioni sono parziali o approssimative, di certo non potrà agevolare il lavoro di chi è preposto all'esercizio dell'azione penale, per l'accertamento dei fatti. E in ultimo, l'eventualità più remota, che la pubblicazione di un episodio sgradevole funga da deterrente e freni, come nel caso di cui si sta parlando, la "voglia di mobbing" del protagonista.

Voglio adesso, però raccontare l'ultima performance che ha visto protagonista lo stesso funzionario a conferma della scarsa funzione inibitoria esercitata dall'articolo precedente.

I protagonisti sono, dunque, sempre gli stessi.

Il dr. Favuzzi, neo dirigente della Divisione Anticrimine, indico subito il nome per non incorrere nello stesso errore dell'amico Fortunato, respinge una richiesta di cambio turno alla "solita collega" asserendo che per tali esigenze poteva rivolgersi al funzionario responsabile della Sezione di appartenenza. Da notare che presso la Divisione vi sono 4 funzionari, compreso il dr Favuzzi, a fronte di 25 dipendenti circa, ma queste sono altre considerazioni. Il funzionario concede il cambio turno da 14/20 a 8/14 anche in virtù del beneficio che l'ufficio ne avrebbe tratto considerato che la fascia 8/14 era scoperta.

Il dr. Favuzzi apprende della concessione e cosa fa? Sconfessa il Funzionario e rigetta il cambio turno ac-

cordato. In un colpo solo ha "mobbitizzato" due dipendenti. Certamente non voleva "ferire" la sua collega ma pur di colpire e danneggiare la dipendente, ha travolto un suo diretto collaboratore, sminuendone, per usare un eufemismo, immagine e funzioni. Atteggiamento questo che non lascia spazio ad altre considerazioni se non a rimarcare il "desiderio" di quel funzionario a perseguire l'attività mobbitizzante ad ogni costo. Come se glielo avesse prescritto il medico riconoscendogli una grave patologia, per combattere la quale deve necessariamente concedersi un'azione mobbitizzante.

Si potrebbero elencare altri episodi persecutori del dr Favuzzi, tutti mirati a sminuire la figura professionale e a ledere la dignità personale della collega, ma preferisco evitare.

Ciò che maggiormente nuoce del comportamento del dr Favuzzi è che al mobbing unisce le violazioni contrattuali, come se il mobbing da solo non producesse disagi. Non solo la collega subisce il "dispettuccio", ma si vede negati anche i suoi diritti. E ogni qualvolta questa Segreteria è intervenuta per salvaguardare i diritti della lavoratrice cercando altresì di istaurare un dialogo costruttivo, il dr Favuzzi è sempre rimasto arroccato sulle proprie posizioni sbandierando un ottuso potere gestionale attraverso il quale crede di gestire

l'Ufficio non accorgendosi di esercitare in realtà il solo potere che invece genera arroganza.

E l'impressione che si è avuta finora è che il dr Favuzzi scambi il mobbing per autorità e autorevolezza; la persecuzione in potere decisionale e i dispettucci in discrezionalità gestionale. Certamente non mostra di avere le idee chiare sui concetti di autorità e autorevolezza. A questo riguardo voglio fornire un contributo al dr Favuzzi riportando le argomentazioni espresse dal giornalista Piero Citati sul quotidiano "la Repubblica", che appunto accennava alle qualità di un vero Capo, con la speranza che funga da vademecum per il dr Favuzzi.

Sostanzialmente la tesi è che chi possiede veramente autorità obbedisce a un'ascesi rigorosissima. Se vuol comandare, deve in primo luogo rinunciare a se stesso; non insegue il proprio io, non lo esalta, non lo riflette nello specchio, non lo impone agli altri; e in primo luogo, non desidera alti stipendi. Solitamente ha progetti, piani e programmi, che i suoi sottoposti non conoscono. Ma egli conosce intimamente ciascuno dei suoi sottoposti: ne intuisce i caratteri, le passioni, i desideri, molto meglio di quanto essi non li conoscano. In modo quasi inavvertito, riesce ad imporre loro i suoi progetti: quando essi li eseguono, credono di

compiere i propri desideri. Così egli ispira loro una fiducia senza limiti e senza ombra, in modo che, come dicevano i cinesi, quando guardano se stessi credono di vedere Confucio, quando guardano Confucio credono di vedere se stessi. Se i progetti hanno successo, egli ne attribuisce il merito ai sottoposti, come se non li avesse nemmeno pensati.

Pura fantascienza il solo immaginare che questi concetti vengano fatti propri dalla nostra classe dirigenziale. E molto più inverosimile se ci si ostina a guardare il dr Favuzzi e sperare di scorgervi Confucio.

Luigi Romita

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Non è reato reagire al vicino maleducato

Non è reato apostrofare il vicino di casa maleducato anche a distanza di tempo. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 250 euro di multa per il reato di ingiuria continuata inflitta dal Giudice di pace di Lanciano ad una signora che si era sfogata contro gli inquilini del piano di sopra che lasciavano libero il cane di fare i propri bisogni sul balcone, spiocando la biancheria stesa ad asciugare.

L'imputata, che ha proposto ricorso in cassazione contro la condanna, sosteneva di avere reagito per provocazione del fatto ingiusto altrui, e ora la Suprema Corte le ha dato ragione, affermando che sussiste la causa di giustificazione ("esimente") "quando la reazione iracunda segua immediatamente il fatto ingiusto altrui, mentre, ai fini della configurazione della circostanza attenuante comune, "non occorre che la reazione sia immediata, ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante"; pertanto la reazione della donna, anche se scomposta, è comunque giustificabile.

Sostituti Commissari

Venerdì 2 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha inviato agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le lettere che notificano agli interessati il conferimento della denominazione di sostituto commissario agli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in possesso della prescritta anzianità di servizio.

Si tratta di oltre 1600 unità e, in particolare: ? gli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già inquadrati del 1° settembre 1995 nel soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori capo e nominati ispettori superiori con decorrenza 1° gennaio 2001, grazie all'azione rivendicativa promossa dal Siulp nell'estate 2004, con parallela riduzione di due anni del periodo di permanenza nella qualifica, sette anni e mezzo nell'attuale regime transitorio. In forza di ciò gli ex sottufficiali avranno la nomina con decorrenza dal 1° luglio 2006; ? gli ispettori superiori che, appartenendo al ruolo degli ispettori prima del riordino emanato con d.lgs. 197/1995, hanno superato l'ultima delle quattro selezioni straordinarie annuali (1995, 1996, 1997, 1998) previste dal riordino medesimo con decorrenza al 31 dicembre 1998; calcolando come sopra enunciato la permanenza minima nella qualifica in sette anni e mezzo, per loro la denominazione di sostituto commissario decorrerà dal 30 giugno 2006; ? gli ispettori superiori vincitori del concorso interno in possesso della qualifica con decorrenza 1° gennaio 1999; calcolando ancora una volta la permanenza minima nella qualifica in sette anni e mezzo, per questi ultimi la denominazione di sostituto commissario decorrerà dal 1° luglio 2006.

Nonostante l'enorme carico di lavoro derivante dall'applicazione dei conguagli a debito e a credito il Dipartimento aggiornerà gli stipendi dalla corrente mensilità di febbraio ed erogherà gli arretrati dalla mensilità successiva.

Il ritardo nel conferimento della denominazione è stato determinato, ancora una volta, dai ritardi con cui gli uffici periferici hanno trasmesso all'Amministrazione centrale la documentazione necessaria, a cominciare dai rapporti informativi.

• FLASH •

Grandi invalidi: importo delle provvidenze per l'anno 2006

Con informative n. 48 e n. 6, rispettivamente del 28 ottobre 2003 e del 15 dicembre 2003, e note operative n. 25 del 29/10/2004, e n. 3 del 9 gennaio c.a., sono state fornite le istruzioni per il pagamento, relativamente agli anni 2003 e 2004, delle provvidenze in favore di grandi invalidi, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288. Al riguardo, premesso che la norma sopra richiamata prevede in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, si ricorda che il comma 4 della più volte citata legge n. 288/2002 ha - fra l'altro - demandato ad apposito decreto interministeriale il compito di accertare entro il 30 aprile di ciascun anno, il numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto all'accompagnamento, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di detto servizio almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 ed ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli.

Cittadini Rumeni e Bulgari: come richiedere il titolo di soggiorno

Il 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria entrano a far parte dell'Unione Europea; da tale data per i cittadini appartenenti ai predetti Paesi non si applicano più le disposizioni del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico sull'immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del DPR 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadi-

ni degli Stati membri dell'Unione europea). In particolare trovano attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'UE., comprese quelle relative all'allontanamento dal territorio nazionale. Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato DPR n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli uffici postali. In relazione al diritto di libera circolazione ed alla specifica previsione dell'art. 7 del predetto DPR n. 54/2002 - il quale dispone che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica - si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v., gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei predetti cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica. Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'UE., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.

Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2006 e valori definitivi 2005

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 è determinata in misura pari a + 1,7 dal 1° gennaio 2006. Art. 2. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2006 è determinata in misura pari a + 2,0 dal 1° gennaio 2007, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Art. 3. Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competente, e sulla pensione.

Accompagnamento agli handicappati sotto i 3 anni

L'indennità di accompagnamento spetta anche per i bambini handicappati in età inferiore ai tre anni di vita, in quanto le disposizioni della legge n. 18 del 1980 e della legge n. 580 del 1988 non prevedono alcun limite di età ai fini dell'attribuzione di detta indennità. In tal senso si è pronunciata la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione Civile nella Sentenza 17 maggio 2006, n. 11525, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal genitore di una bimba affetta sin dalla nascita da grave handicap, avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, che, confermando la Sentenza del Giudice di 1° grado, aveva stabilito che l'indennità di accompagnamento chiesta per le condizioni in cui si trovava la figlia sin dalla nascita, poteva essergli attribuita da quando la bambina aveva compiuto i tre anni di età. Ciò in quanto, secondo la stessa Corte di Appello, tutti i bambini al di sotto dei 3 anni di età hanno bisogno di essere assistiti ed accompagnati da parte degli adulti, cosicché per nessuno di essi è possibile riscontrare la incapacità di deambulare e la non autosufficienza che rappresentano i presupposti richiesti dalle leggi n. 18/1980 e n. 580/1988 affinché si possa riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento. La Corte di Cassazione ha però ritenuto di non condividere quanto affermato dalla Corte di Appello di Milano, richiamando in materia la giurisprudenza già formatasi con varie Sentenze (tra cui la n. 11329/1991 delle Sezioni Unite e la n.

2523/2003) nonché vari principi tra cui i seguenti. La situazione d'invalidità, necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, può configurarsi anche riguardo ai bambini in tenera età in quanto la legge n. 18/1980, che ne attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone alcun limite minimo di età. Anche per gli infanti che pure, per il solo fatto di essere tali, abbisognano di assistenza, può verificarsi una situazione determinata dall'invalidità, la quale comporti che l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versò la persona, assuma forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano. Per il compimento degli atti della vita quotidiana ai quali la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti disabili. In concreto, per accertare la gravità della malattia dalla quale il bambino è affetto, non si può prescindere dal parametro medio riconoscibile ad una determinata fascia di età e solo sul presupposto della valutazione di tale parametro si può verificare se lo stato di alterazione derivante dalla patologia in atto sia tale da integrare il presupposto medico legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Ad avviso della Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Milano nella fattispecie aveva disatteso detti principi, configurando, in generale e in via astratta, un limite di età non previsto dalla legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e ipotizzando, sempre in via aprioristica ed astratta, per la prima infanzia una fascia di età al di sotto della quale sarebbe identica la necessità di assistenza per tutti gli infanti.

Da qui l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del giudizio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Reparti mobili

Con nota 600.D.3/AG-R7/64 del 5 febbraio 2007 la Direzione Centrale per i servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, rende noto che, al termine delle prescritte procedure sono stati acquisiti i seguenti capi di vestiario ed equipaggiamento: Berretto operativo; Borsa cosciale per maschera antigas; Maschera antigas; Caschi con nuovi attacchi per maschera antigas; Tute da O.P.; Gilet tattici; Protezione esterne; Magliette e maglioni; Manganelli; Scudi rotondi. La sperimentazione interesserà complessivamente 540 operatori dei Reparti di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo. Le risultanze della sperimentazione dovranno essere

trasmesse dai reparti indicati entro il 30 luglio p.v.

Corpo Forestale: disciplina del corso per conferma nel ruolo direttivo

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto 19.11.2006, n.301. Varate le nuove norme per lo svolgimento del corso per la conferma nei ruoli direttivi del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato.

Non basta provare l'insidia per condannare la P.A.

"L'insidia ancorché provata, di per sé sola non risulta sufficiente a determinare un giudizio di responsabilità. A tal fine è indispensabile che sia fornita la prova ad opera di parte attrice, in corso di causa, del nesso di causalità, affinché la situazione di pericolo non diventi una "mera occasio iuris". E' il principio del rischio specifico a determinare il contenuto dell'onere probatorio incombente sull'attrice.

Ciò che difatti costituisce oggetto di prova è che il danno lamentato consista nella realizzazione del rischio specifico creato da un determinato fatto in maniera certa o quanto meno con un elevato grado di probabilità".

È quanto ha affermato il Tribunale di Pescara (Sent. n.298/05) in relazione ad una domanda di risarcimento danni promossa da una passante nei confronti della P.A., per i danni a suo dire provocati dalla caduta in un pozzetto della rete fognaria il cui tombino di protezione si era alzato in conseguenza di una precipitazione piovosa abbattutasi sul luogo e nella data del sinistro.

Il Tribunale nel respingere la domanda attrice ha precisato, tra le altre cose, che "nel caso di specie poiché il fatto lesivo è stato provocato dall'assenza del tombino di sicurezza sul pozzetto della rete fognaria in seguito alla pioggia abbattutasi sul luogo del sinistro, si doveva provare, ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto profilo portante del thema probandum, che i danni patiti dall'attrice sono risultati la conseguenza di una colpa in vigilando del Comune convenuto, consistente, nello specifico, in un difetto di dimensionamento della strada pubblica, o meglio, in un difetto di manutenzione dell'intera rete fognaria insistente su quella via, sicuramente tale da non impedire che, in seguito a piogge di intensità per lo meno analoga a quella verificatasi il giorno del sinistro, il tombino potesse rimanere nella sede naturale, non costituendo così fonte di pericolo".

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 12
N. 4 - 15 Febbraio 2007

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO
RAFFAELLE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO

Hanno collaborato a questo numero:
A. CIARAMELLA
V. MARZANO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici IN CONVENZIONE **SIULP**

CESSIONE DEL QUINTO			PRESTITO CON DELEGA		
NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
7.000	145	84	9.000	187	111
10.000	208	121	13.000	271	159
15.000	309	180	16.000	333	197
22.000	455	266	19.000	396	232
26.000	536	311	25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Imposta e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gennaio 2006).

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.

EUROCOS

Numero Verde **800-754445** | Servizio Clienti **0655381111**

Sito Internet **www.eurocos.it**

Direzione Generale di Roma
Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari